



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)

dal Ministro degli affari esteri

e della cooperazione internazionale (TAJANI)

dal Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)

dal Ministro della giustizia (NORDIO)

dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare

e delle foreste (LOLLOBRIGIDA)

dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)

e dal Ministro del turismo (GARNERO SANTANCHÈ)

di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO)

con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (CALDEROLI)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

(v. stampato Camera n. 2088)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 novembre 2024

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 novembre 2024

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali

INDICE

Disegno di legge	<i>Pag.</i>	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	22

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, recante disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 158 del 2024.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 11 OTTOBRE 2024, N. 145

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1), capoverso 4-bis, le parole: « normativa europea » sono sostituite dalle seguenti: « normativa dell'Unione europea » e le parole: « ivi previste » sono sostituite dalle seguenti: « previste dalla medesima normativa »;

alla lettera e):

al numero 1.2), la parola: « sottoscritta » è sostituita dalla seguente: « , sottoscritta »;

al numero 1.4), capoverso d-ter), le parole: « domicilio digitale iscritto in uno degli Indici nazionali di cui agli articoli » sono sostituite dalle seguenti: « indicazione del domicilio digitale inserito in uno degli indici nazionali istituiti dagli articoli »;

al numero 2), capoverso 2-ter:

il primo periodo è sostituito dal seguente: « È irricevibile la richiesta presentata ai sensi del comma 2 dal datore di lavoro che, nel triennio antecedente la presentazione, avendo presentato una precedente richiesta di nulla osta al lavoro, all'esito della relativa procedura non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis »;

al terzo periodo, la parola: « domanda » è sostituita dalla seguente: « richiesta », le parole: « per il reato di cui all'articolo 603-bis » sono sostituite dalle seguenti: « per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis » e le parole: « per il predetto reato » sono sostituite dalle seguenti: « per i predetti reati »;

al numero 4), capoverso 5-quinquies:

al primo periodo, le parole: « la domanda di nulla osta » sono sostituite dalle seguenti: « la richiesta di nulla osta »;

al secondo periodo, le parole: « l'istanza » sono sostituite dalle seguenti: « la richiesta » e dopo le parole: « nulla osta » sono inserite le seguenti: « , ove già rilasciato, »;

al numero 5), capoverso 6:

al primo periodo, le parole: « dall'ingresso » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di ingresso »;

al quarto periodo, le parole: « nel medesimo termine » sono sostituite dalle seguenti: « , nel termine di cui al primo periodo, »;

alla lettera f):

al numero 2), la parola: « soggiorno, » è sostituita dalla seguente: « soggiorno, » »;

al numero 4), le parole: « è inserito il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « sono inseriti i seguenti » e le parole: « sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 » sono sostituite dalla seguente: « SIISL »;

al numero 6), le parole: « nei limiti » sono sostituite dalle seguenti: « , nei limiti »;

al numero 7), la parola: « sostituto » è sostituita dalla seguente: « sostituito », le parole: « dall'ingresso » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di ingresso » e le parole: « nel medesimo termine » sono sostituite dalle seguenti: « , nel termine di cui al quarto periodo, »;

alla lettera g), la parola: « (AGEA), » è soppressa;

alla lettera h), le parole: « dall'ingresso » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di ingresso »;

alla lettera i), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

*« 2-bis) al comma 18-bis, dopo le parole: “del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,” sono inserite le seguenti: “del Ministero delle imprese e del *made in Italy*,” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al fine di garantire la più vasta divulgazione delle predette informazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura inseriscono nei propri siti *internet* istituzionali una sezione dedicata alle modalità di rilascio della Carta blu UE” »;*

al comma 2, secondo periodo, le parole: « a decorrere dalla data di entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di decorrenza ».

All'articolo 2:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « sul portale » sono sostituite dalle seguenti: « tramite il portale »;

al terzo periodo, dopo le parole: « comma 6, » sono inserite le seguenti: « lettera b), »;

al quinto periodo, la parola: « AGEA » è sostituita dalle seguenti: « Agenzia per le erogazioni in agricoltura » e la parola: « art. » è sostituita dalla seguente: « articolo »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « un numero massimo » sono sostituite dalle seguenti: « il numero massimo » e le parole: « dell'articolo 2 del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo »;

al secondo periodo, le parole: « all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 » sono sostituite dalle seguenti: « alle sezioni dell'albo informatico delle agenzie per il lavoro di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, »;

al quarto periodo, la parola: « e » è sostituita dalla seguente: « né »;

al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: « comma 2 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

al secondo periodo, dopo le parole: « previa verifica » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « sul rispetto » sono sostituite dalle seguenti: « , del rispetto »;

al terzo periodo, le parole: « sul territorio » sono sostituite dalle seguenti: « nel territorio »;

al comma 4:

al secondo periodo, le parole: « nonché dei soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « nonché tramite i soggetti » e le parole: « che garantiscono un numero di richieste di nulla osta proporzionale al volume d'affari » sono sostituite dalle seguenti: « i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume d'affari »;

al terzo periodo, la parola: « definiti » è sostituita dalla seguente: « definite »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri, iscritte nel registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati – prima sezione, possono svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all'assunzione tramite percorsi informativi e canali di dialogo con le prefetture-uffici territoriali del Governo. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

al comma 5, dopo le parole: « 2 e 3 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 6, lettera b), le parole: « settanta per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 70 per cento, » e le parole: « trenta per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento »;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Per gli ingressi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2023, e dal comma 2 del presente articolo, è riservata alle lavoratrici una quota fino al 40 per cento delle quote complessive relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all'assistenza familiare e sociosanitaria, nonché fino al 40 per cento del numero massimo delle istanze previsto dal predetto comma 2. Alle richieste delle lavoratrici che eccedono la quota di riserva di cui al primo periodo si applicano le disposizioni ordinarie. In caso di raggiungimento parziale della quota di riserva di cui al primo periodo, all'assegnazione della restante parte concorrono tutti i lavoratori secondo le disposizioni ordinarie »;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Le quote stabilite per l'anno 2025 dall'articolo 7, commi 1, lettera c), 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2023, sono rideterminate, rispettivamente, in 110.000, 47.000 e 37.000 unità »;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, nonché all'articolo 15, commi 1 e 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, la parola: "2025" è sostituita dalla seguente: "2027" ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. - (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in materia di programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri) - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per il triennio 2023-2025" sono sostituite dalle seguenti: "Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028";

b) al comma 4, le parole: "il triennio 2023-2025" sono sostituite dalle seguenti: "i trienni 2023-2025 e 2026-2028" ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « corredate da » sono sostituite dalle seguenti: « corredate di », dopo le parole: « previa verifica » è inserito il

segunte segno di interpunzione: « , » e le parole: « sul rispetto » sono sostituite dalle seguenti: « , del rispetto »;

al comma 2, secondo periodo, la parola: « inviata » è sostituita dalle seguenti: « che è inviata ».

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo »;

al comma 3, le parole: « 15 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 35 milioni »;

al comma 4:

all'alinea, le parole: « 20 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 40 milioni » e le parole: « e euro » sono sostituite dalle seguenti: « e a euro »;

alla lettera a), dopo le parole: « mediante utilizzo » sono inserite le seguenti: « di quota parte » e le parole: « dalle modifiche apportate al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dalle disposizioni di cui al comma 1 »;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 »;

alla lettera c), le parole: « della proiezione » sono sostituite dalle seguenti: « delle proiezioni, per il medesimo anno, »;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « protezione internazionale » e dopo le parole: « triennio 2025-2027 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 6, le parole: « 2026 di cui al primo periodo » sono sostituite dalla seguente: « 2026, », le parole: « della proiezione » sono sostituite dalle seguenti: « delle proiezioni » e le parole: « Ministero dell'economia e finanze » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dell'economia e delle finanze »;

al comma 7, dopo la parola: « 7.957.316 » è inserita la seguente: « annui »;

al comma 8, secondo periodo, le parole: « come rideterminato al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « disposto ai sensi del primo periodo » e dopo le parole: « euro 3.141.950 » è inserita la seguente: « annui »;

al comma 9, dopo le parole: « mediante riduzione » e dopo le parole: « dall'anno 2026 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « della proiezione » sono sostituite dalle seguenti: « delle proiezioni ».

All'articolo 5:

al comma 1:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) all'articolo 10-bis, comma 6, dopo le parole: “articoli 18, 18-bis,” è inserita la seguente: “18-ter,” e le parole: “, 22, comma 12-quarter,” sono sostituite dalla seguente: “e” »;

alla lettera c), capoverso Art. 18-ter:

al comma 1, le parole: « sul territorio », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « nel territorio », le parole: « con immediatezza, un » sono sostituite dalle seguenti: « con immediatezza un » e dopo le parole: « alla violenza » sono inserite le seguenti: « , all'abuso »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « per un anno, o » sono sostituite dalle seguenti: « per un anno o »;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: « di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al presente articolo »;

al secondo periodo, la parola: « Esso » è sostituita dalle seguenti: « Il permesso di cui al presente articolo »;

al comma 5, dopo le parole: « del permesso di soggiorno » sono inserite le seguenti: « di cui al presente articolo »;

alla lettera d), numero 2), le parole: « come introdotto dal presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « introdotto dalla lettera c) del presente comma »;

al comma 2, le parole: « così come » sono soppresse.

All'articolo 6:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « così come » sono soppresse e le parole: « del permesso di soggiorno di cui al predetto articolo 18-ter » sono sostituite dalle seguenti: « del medesimo permesso di soggiorno »;

al secondo periodo, le parole: « del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 286 del 1998 »;

al terzo periodo, dopo le parole: « del codice » sono inserite le seguenti: « del Terzo settore, di cui al »;

al comma 2:

al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « (repertorio atti n. 146/CU del 7 ottobre 2021) »;

al quarto periodo, dopo le parole: « articolo 45 del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al »;

al comma 3, le parole: « , per i quali non trova applicazione l'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « . A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo ».

All'articolo 7:

al comma 1, lettera a), le parole: « del programma » sono sostituite dalle seguenti: « al programma ».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: « così come » sono soppresse.

All'articolo 9:

al comma 1, le parole da: « Al decreto » fino a: « il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente periodo ».

All'articolo 10:

alla rubrica, la parola: « Modifiche » è sostituita dalla seguente: « Modifica ».

All'articolo 11:

al comma 1:

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) il comma 2-quater è sostituito dal seguente:

“2-quater. Nei casi di violazione del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si

applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore e al proprietario della nave. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo da trenta a sessanta giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. L'organo accertatore contesta la violazione mediante notificazione al destinatario e, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, trasmette gli atti alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in relazione al luogo di accertamento della violazione, per la decisione sulla sanzione amministrativa di cui al primo periodo e sul fermo della nave. Il prefetto, nei cinque giorni successivi, emana l'ordinanza e, se dispone il fermo, ne indica la durata, decorrente dalla data della notificazione della contestazione, e nomina custode l'armatore o, in sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido, che provvede alla custodia della nave a proprie spese. Nella determinazione della durata del fermo si ha riguardo alla gravità della violazione e all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione stessa. Nelle more dell'adozione dell'ordinanza del prefetto, alla nave è interdetta la navigazione. L'avente diritto può chiedere al prefetto la restituzione della nave quando non sono rispettati i termini previsti dal quarto e dal quinto periodo o quando il prefetto non adotta il provvedimento sanzionatorio. Avverso i provvedimenti del prefetto è ammessa opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150" »;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) al comma *2-sexies* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo, la parola: "per" è sostituita dalle seguenti: "da dieci a";

2) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo è da trenta a sessanta giorni. Si applicano le disposizioni del comma *2-quater* ad eccezione del primo e del terzo periodo. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applica il comma *2-quinquies*. Si ha reiterazione nel caso di nuova violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, contestata anche soltanto a uno degli autori o degli obbligati in solido nei cui confronti, nel quinquennio precedente, sia stata accertata, con provvedimento esecutivo, una precedente violazione delle disposizioni del presente comma, salvo che il medesimo autore od obbligato in solido provi che la condotta illecita è avvenuta contro la sua volontà, manifestata attraverso comportamenti idonei specificamente volti a impedirne il compimento" »;

alla lettera d):

al capoverso 2-novies, le parole: « in comando » sono sostituite dalle seguenti: « al comando dell'aeromobile »;

al capoverso 2-decies, primo periodo, le parole: « in comando » sono sostituite dalle seguenti: « al comando »;

al capoverso 2-duodecies, le parole: « di cui alla legge » sono sostituite dalle seguenti: « della legge »;

al capoverso 2-terdecies, secondo periodo, le parole: « in comando » sono sostituite dalle seguenti: « al comando dell'aeromobile ».

All'articolo 12:

al comma 1, dopo le parole: « All'articolo 11 » sono inserite le seguenti: « , comma 1, » e le parole: « al comma 1, » sono soppresse;

al comma 2, lettera a), capoverso 2-bis, la parola: « paesi » è sostituita dalla seguente: « Paesi ».

Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

« Art. 12-bis. – (Modifiche all'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in materia di Paesi di origine sicuri) – 1. All'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia”;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: “di parti del territorio o” sono soppresse;

c) al comma 4, la parola: “EASO” è sostituita dalle seguenti: “Agenzia dell'Unione europea per l'asilo”;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. L'elenco dei Paesi di origine sicuri di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge ed è notificato alla Commissione europea. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, il Consiglio dei ministri, entro il 15 gennaio di ciascun anno, delibera una relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, riferisce sulla situazione dei Paesi in-

clusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione. Il Governo trasmette la relazione alle competenti Commissioni parlamentari".

Art. 12-ter. - (Modifiche all'articolo 28 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di unità familiare) - 1. All'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per asilo, per" sono sostituite dalle seguenti: "in conseguenza del riconoscimento della protezione internazionale o per";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Gli stranieri di cui al comma 1, ad esclusione dei titolari di permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione internazionale, devono avere maturato, al momento della richiesta di ricongiungimento per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a), c) e d), un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni nel territorio nazionale".

2. Restano ferme le deroghe previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e dalla normativa dell'Unione europea.

Art. 12-quater. - (Modifica all'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ricongiungimento familiare) - 1. All'articolo 29, comma 3, lettera a), primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975" ».

All'articolo 13:

al comma 3:

alla lettera a), numero 1), le parole da: « , dopo le parole » fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: « e le parole: "che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale" sono sostituite dalle seguenti: "recante il codice unico d'identità, assegnato in esito alle attività di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente" »;

alla lettera b), numero 3), capoverso 2-bis, le parole: « di frontiera » sono sostituite dalle seguenti: « alla frontiera »;

alla rubrica, le parole: « in frontiera dei richiedenti » sono sostituite dalle seguenti: « alla frontiera per i richiedenti ».

All'articolo 14:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso b-bis), le parole: « domanda reiterata » sono sostituite dalle seguenti: « “domanda reiterata” »;

alla lettera c), capoverso Art. 23-bis:

al comma 1, lettera b), dopo la parola: « Commissione » è inserita la seguente: « territoriale »;

al comma 2, le parole: « in linea con l'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo »;

al comma 5, le parole: « di cui al comma 3, è » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 3 è » e le parole: « del mancato svolgimento del colloquio o dell'allontanamento » sono sostituite dalle seguenti: « dell'allontanamento o della mancata presentazione al colloquio, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo ».

All'articolo 15:

al comma 1, lettera a), capoverso 1-quater, le parole: « e dell'articolo 33, comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « anche nel caso di cui all'articolo 33, comma 3 » e la parola: « 1.1. » è sostituita dalla seguente: « 1.1, ».

Nel capo III, dopo l'articolo 15 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 15-bis. – (Mezzi e materiali destinati al controllo delle frontiere e dei flussi migratori e alle attività di ricerca e soccorso in mare) – 1. In considerazione delle speciali misure di sicurezza necessarie nell'esecuzione dei relativi contratti, l'affidamento degli appalti pubblici di forniture e servizi relativi a mezzi e materiali ceduti, destinati alla cessione o in uso a Paesi terzi per il rafforzamento delle capacità di gestione e controllo delle frontiere e dei flussi migratori nel territorio nazionale e per le attività di ricerca e soccorso in mare, è effettuato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. In relazione agli appalti di cui al comma 1 del presente articolo non si applica l'articolo 139, comma 2, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Per i contratti di cui al presente articolo al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 139 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i contratti di cui alla lettera *a*) del comma 1 del medesimo articolo 139 e dalle altre disposizioni normative in materia di tutela delle informazioni classificate.

Art. 15-ter. - (*Modifiche all'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rimpatrio volontario e assistito*) - 1. All'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "comma 2-bis," sono inserite le seguenti: "e della provenienza da Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi di riammissione";

b) al comma 5, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere *a*) e *f*), ovvero non hanno ottemperato a uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità in applicazione del medesimo articolo 13, comma 13".

Art. 15-quater. - (*Modifica all'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza*) - 1. All'articolo 4, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "La comunicazione relativa al rilascio, al rifiuto, all'annullamento o alla revoca dell'autorizzazione è effettuata, secondo le modalità previste dagli articoli 38 e 42 del predetto regolamento (UE) 2018/1240, esclusivamente tramite il servizio di posta elettronica ed è inviata all'indirizzo di posta elettronica di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera *g*), del medesimo regolamento, fornito dal richiedente nel modulo di domanda. La notificazione si intende perfezionata nel momento dell'avvenuto invio del messaggio di posta elettronica".

Art. 15-quinquies. - (*Disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e all'accoglienza dei richiedenti*) - 1. All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

"*e-bis*) richiedente che è entrato o si è trattenuto irregolarmente in Italia e ha presentato domanda di protezione internazionale, senza giusti-

ficato motivo, oltre il termine di novanta giorni dal suo ingresso in Italia”.

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Nel rispetto dell'articolo 20 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, non è ammesso alle misure di accoglienza il richiedente che, senza giustificato motivo, ha presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera e-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La decisione sull'ammissione è adottata, in forma scritta e motivata, dal prefetto competente per territorio in ragione del luogo ove è presentata la domanda di protezione internazionale e tiene conto della vulnerabilità del richiedente”;

b) all'articolo 8, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 e 3, l'accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 è assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse”.

Art. 15-sexies. – (Disposizioni in materia di personale per le esigenze della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale) – 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1-bis, dopo le parole: “a cura dell'Amministrazione medesima” sono inserite le seguenti: “, che può anche avvalersi del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno,”;

2) al comma 3:

2.1) al primo periodo, dopo le parole: “ai sensi del comma 1-bis,” sono inserite le seguenti: “nonché, in via temporanea, da prestatori di lavoro con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso di adeguata professionalità e da personale dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, appositamente formati in materia di protezione internazionale a cura dell'Amministrazione dell'interno,”;

2.2) il settimo e l'ottavo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Alle sedute della Commissione partecipano il funzionario prefettizio con funzioni di presidente, l'esperto designato dall'UNHCR e due dei componenti con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis e del primo periodo del presente comma, tra cui il componente che ha svolto il colloquio ai sensi dell'articolo 12, comma

1-*bis*. Il presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione delle istanze ai componenti con compiti istruttori e per la loro partecipazione alle sedute della Commissione stessa”;

2.3) al decimo periodo, le parole: “da non oltre due anni” sono soppresse;

b) all'articolo 5:

1) al comma 2, sesto periodo, la parola: “partecipa” è sostituita dalla seguente: “partecipano” e dopo le parole: “dell'UNHCR” sono aggiunte le seguenti: “e i funzionari amministrativi di cui al comma 2-*bis*”;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-*bis*. Le attività istruttorie per i procedimenti amministrativi di competenza, tra cui l'audizione dell'interessato, sono svolte dai componenti della Commissione nazionale o dai funzionari amministrativi con compiti istruttori ad essa assegnati. Il presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione dei procedimenti e per la partecipazione dei funzionari amministrativi alle sedute della Commissione stessa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 3, undicesimo e dodicesimo periodo”;

c) all'articolo 12, comma 1-*bis*, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Il colloquio si svolge di norma alla presenza del componente con compiti istruttori della domanda di protezione, ove possibile dello stesso sesso del richiedente. Il componente con compiti istruttori sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione, che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4”.

2. All'articolo 5, comma 2, lettera *e-bis*), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, le parole: “della Commissione nazionale per il diritto di asilo e” sono soppresse. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate, in relazione al primo periodo, le necessarie modifiche al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 78 del 2019. Il medesimo regolamento prevede, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, l'abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso primo periodo.

3. Al fine di semplificare e di accelerare la riorganizzazione del Ministero dell'interno, anche per quanto concerne l'adeguamento alle modifiche della dotazione organica intervenute con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2025 le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri ».

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Art. 16. - (*Modifica all'articolo 3 e introduzione dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46*) - 1. Al capo I del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo”;

b) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

“Art. 5-bis. - (*Competenza della corte d'appello*) - 1. Per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6, 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015 è competente la corte d'appello di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida.

2. Nei procedimenti di cui al comma 1, la corte d'appello giudica in composizione monocratica” ».

All'articolo 17:

al comma 1:

alla lettera a), il numero 1) è soppresso;

alla lettera b):

al numero 2):

al capoverso 2-bis, le parole: « Nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1, 2 e 2-bis » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1 e 2, lettere a), d) ed e) » e le parole: « comma 2-ter.”; » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2-ter. »;

al capoverso 2-ter, le parole: « Quando nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b),

b-bis) e *c*), del presente decreto, anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, » e le parole: « decorrente dalla data di notifica » sono sostituite dalle seguenti: « decorrenti dalla data di notificazione »;

dopo il numero 2) è inserito il seguente:

« 2-*bis*) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

“4. Nei casi previsti dal comma 3, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno può depositare note difensive entro tre giorni dalla notificazione. Se il Ministero dell'interno deposita note difensive la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il giudice decide sull'istanza di sospensione entro i successivi cinque giorni. Se il Ministero dell'interno non si avvale della facoltà di depositare note difensive, prevista dal quarto periodo, il termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine ivi stabilito per il loro deposito. Nei casi previsti dalle lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 3, quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

4-*bis*. Avverso il decreto di cui al comma 4 è ammesso reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuare anche nei confronti della parte non costituita. Si applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Il reclamo è comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte. La proposizione del reclamo non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. La corte d'appello, sentite le parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro dieci giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente comma” »;

il numero 3) è soppresso;

la lettera *c*) è soppressa;

alla lettera *d*):

al numero 1), il capoverso 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nei casi di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere *b*), *b-bis*) e *c*), del presente decreto, anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine indicato dall'articolo 35-*bis*, comma 2-*ter*, del presente decreto. La proposizione del ricorso o dell'istanza di sospensione non sospende

l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo »;

dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*) al comma 2, terzo periodo, le parole: “non impugnabile” sono soppresse;

1-*ter*) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-*bis*. Avverso il decreto adottato ai sensi del comma 2 è ammesso reclamo alla corte d'appello; si applicano le disposizioni dell'articolo 35-*bis*, comma 4-*bis*” »;

il numero 2) è soppresso.

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« Art. 18. - (*Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142*) - 1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 5:

1.1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, è corredato di motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare memorie o deduzioni personalmente o a mezzo di difensore. Il provvedimento è trasmesso, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla sua adozione, alla corte d'appello di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46”;

1.2) all'ultimo periodo, le parole: “al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea” sono sostituite dalle seguenti: “alla corte d'appello competente”;

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-*bis*. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;

3) al comma 8, le parole: “del tribunale in composizione monocratica” sono sostituite dalle seguenti: “della corte d'appello”;

b) all'articolo 14, comma 6, ultimo periodo, le parole: “il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea” sono sostituite dalle seguenti: “la corte d'appello” ».

Nel capo IV, dopo l'articolo 18 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 18-bis. – (Modifiche agli articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) – 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, le parole: “il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea” sono sostituite dalle seguenti: “la corte d'appello”;

b) all'articolo 14, comma 6:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale”;

2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69”.

Art. 18-ter. – (Modifica all'articolo 4 della legge 21 febbraio 2024, n. 14) – 1. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, dopo le parole: “in via esclusiva,” sono inserite le seguenti: “la corte d'appello,” ».

All'articolo 19:

al comma 1, le parole: « ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 35 e dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, » sono soppresse.

Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2024.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante « Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia »;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, recante « Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale »;

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Vista il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, recante « Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale »;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 »;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di adottare norme in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure volte alla tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603 e 603-*bis* del codice penale e al contrasto del lavoro sommerso;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del lavoro e delle politiche sociali e del turismo, di concerto con i Ministri per la pubblica

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'INGRESSO IN ITALIA
DI LAVORATORI STRANIERI

Art. 1.

Articolo 1.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« *4-bis.* All'atto della domanda del visto nazionale, i richiedenti forniscono gli identificatori biometrici richiesti dalla normativa europea per i visti di ingresso per soggiorni di breve durata, con le medesime modalità ivi previste. »;

2) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« *7-bis.* L'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applica ai pro-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

CAPO I

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'INGRESSO IN ITALIA
DI LAVORATORI STRANIERI

Articolo 1.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. *Identico:*

a) *identico:*

1) *identico:*

« *4-bis.* All'atto della domanda del visto nazionale, i richiedenti forniscono gli identificatori biometrici richiesti dalla normativa **dell'Unione** europea per i visti di ingresso per soggiorni di breve durata, con le medesime modalità previste **dalla medesima normativa.** »;

2) *identico;*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

cedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso. »;

b) all'articolo 4-*bis*, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « La stipula dell'Accordo di integrazione » sono inserite le seguenti: « , con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, »;

c) all'articolo 5-*bis*, il comma 3 è abrogato;

d) all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: « ai sensi degli articoli 5, comma 3-*bis*, 22 e 26 » sono inserite le seguenti: « , al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4 »;

e) all'articolo 22:

1) al comma 2:

1.1) all'alinea, le parole: « deve presentare » sono sostituite dalle seguenti: « deve trasmettere in via telematica »;

1.2) alla lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata »;

1.3) la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *d-bis*) asseverazione di cui all'articolo 24-*bis*, comma 2, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; »;

1.4) dopo la lettera *d-bis*), è aggiunta la seguente:

« *d-ter*) domicilio digitale iscritto in uno degli Indici nazionali di cui agli articoli 6-*bis* e 6-*quater* del codice dell'amministra-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 1.

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identico*:

1) *identico*:

1.1) *identico*;

1.2) alla lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata »;

1.3) *identico*;

1.4) *identico*:

« *d-ter*) **indicazione del** domicilio digitale **inserito** in uno degli **indici** nazionali **istituiti dagli** articoli 6-*bis* e 6-*quater* del

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 1.

zione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. »;

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«*2-bis.* La previa verifica di cui al comma 2 si intende esperita con esito negativo se il centro per l'impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero.

2-ter. È irricevibile la domanda presentata, ai sensi del comma 2, dal datore di lavoro che nel triennio antecedente la presentazione non ha sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo *5-bis* all'esito di precedente, analoga domanda. La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile. È altresì irricevibile la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per il reato di cui all'articolo *603-bis* del codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per il predetto reato. »;

3) al comma *5-ter*, le parole: « qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore » sono sostituite dalle seguenti: « qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo *5-bis*, sottoscritto con le modalità di cui al comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al mede-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. »;

2) *identico*:

« *2-bis. Identico.*

2-ter. È irricevibile la **richiesta** presentata ai sensi del comma 2 dal datore di lavoro che, nel triennio antecedente la presentazione, **avendo presentato una precedente richiesta di nulla osta al lavoro**, all'esito **della relativa procedura non abbia** sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo *5-bis*. La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile. È altresì irricevibile la **richiesta** presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per **i reati** di cui **agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis** del codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per **i predetti reati**. »;

3) *identico*;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

simo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore »;

4) dopo il comma 5-*quater*, è inserito il seguente:

« 5-*quinqüies*. Il datore di lavoro è tenuto a confermare la domanda di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, l'istanza si intende rifiutata e il nulla osta è revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia. »;

5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-*bis*. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 1.

4) *identico*:

« 5-*quinqüies*. Il datore di lavoro è tenuto a confermare la **richiesta** di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, **la richiesta** si intende rifiutata e il nulla osta, **ove già rilasciato**, è revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia. »;

5) *identico*:

« 6. Entro otto giorni **dalla data di** ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-*bis*. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sotto-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 1.

autografa del lavoratore. Tale documento nel medesimo termine è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. »;

f) all'articolo 24:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: « ad eccezione dei commi 11 e 11-bis » sono sostituite dalle seguenti: « ad eccezione dei commi 5, secondo periodo, e 11 »;

2) al comma 3, primo periodo, le parole: « esibisce al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, sono sostituite dalle seguenti: « trasmette allo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al contratto di soggiorno sottoscritto con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, »;

3) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-bis. Dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, è data comunicazione all'INPS, che iscrive il lavoratore stagionale d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. »;

4) al comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « La nuova opportunità di lavoro può intervenire non oltre sessanta giorni dal termine finale del precedente contratto. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 5, il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

scrizione autografa del lavoratore. Tale documento, nel termine **di cui al primo periodo**, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. »;

f) *identico*:

1) *identico*;

2) al comma 3, primo periodo, le parole: « esibisce al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, » sono sostituite dalle seguenti: « trasmette allo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al contratto di soggiorno sottoscritto con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, »;

3) *identico*;

4) al comma 8, dopo il primo periodo, **sono inseriti i seguenti**: « La nuova opportunità di lavoro può intervenire non oltre sessanta giorni dal termine finale del precedente contratto. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 5, il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

di lavoro, a condizione che l'intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma del **sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.** »;

5) al comma 9, le parole: « sia rientrato nello Stato di provenienza » sono sostituite dalle seguenti: « abbia lasciato il territorio nazionale »;

6) al comma 10, le parole: « nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4 » sono soppresse;

7) al comma 11, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: « Entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-*bis*. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento nel medesimo termine è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 1.

di lavoro, a condizione che l'intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma del SIISL. »;

5) *identico*;

6) al comma 10, le parole: « , nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4 » sono soppresse;

7) al comma 11, il quarto periodo è **sostituito** dai seguenti: « Entro otto giorni **dalla data di** ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-*bis*. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento, nel termine **di cui al quarto periodo**, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo spor-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 1.

gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. »;

g) all'articolo 24-*bis*, al comma 4, dopo le parole: « Agenzia delle entrate » sono inserite le seguenti: « e, relativamente al settore agricolo, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), »;

h) all'articolo 27, al comma 1-*ter*, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Entro otto giorni dall'ingresso dello straniero, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-*bis*, sottoscritto con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, è trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione, per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. »;

i) all'articolo 27-*quater*:

1) al comma 6, le parole: « convoca il datore di lavoro e » sono soppresse;

2) al comma 9, le parole: « qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui all'articolo 22, comma 6, » sono sostituite dalle seguenti: « qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-*bis*, sottoscritto con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo articolo 22, comma 6, ».

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

tello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. »;

g) all'articolo 24-*bis*, al comma 4, dopo le parole: « Agenzia delle entrate » sono inserite le seguenti: « e, relativamente al settore agricolo, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura »;

h) all'articolo 27, al comma 1-*ter*, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Entro otto giorni **dalla data di** ingresso dello straniero, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-*bis*, sottoscritto con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, è trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione, per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. »;

i) *identico*:

1) *identico*;

2) *identico*;

2-*bis*) al comma 18-*bis*, dopo le parole: « del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, » sono inserite le seguenti: « del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di garantire la più vasta divulgazione delle predette informazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura inseriscono

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a*), numero 1), ed *e*), numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2023.

Articolo 2.

(*Disposizioni urgenti per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025*)

1. Per l'anno 2025, i datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che intendono presentare, nei giorni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2023, e dal comma 6 del presente articolo, richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo testo unico, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le modalità di precompilazione e i settori interessati sono definiti con circolare congiunta dei Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della so-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 1.

nei propri siti internet istituzionali una sezione dedicata alle modalità di rilascio della Carta blu UE ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a*), numero 1), ed *e*), numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di **decorrenza** delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2023.

Articolo 2.

Art. 2.

(*Disposizioni urgenti per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025*)

1. Per l'anno 2025, i datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che intendono presentare, nei giorni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2023, e dal comma 6 del presente articolo, richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo testo unico, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda **tramite il** portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le modalità di precompilazione e i settori interessati sono definiti con circolare congiunta dei Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della so-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 2.

vrantà alimentare e delle foreste e del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La precompilazione si svolge dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024 e, limitatamente alle domande relative al termine del 1° ottobre 2025 previsto dal comma 6, dal 1° luglio al 31 luglio 2025. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Dal 1° dicembre 2024 alle date di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 e dal 1° agosto al 30 settembre 2025, l'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l'AGEA, esegue le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate, tenendo conto anche degli elementi di cui all'art. 24-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

2. In via sperimentale, per l'anno 2025 sono rilasciati, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità, come definite ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, o a favore di

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

vrantà alimentare e delle foreste e del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La precompilazione si svolge dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024 e, limitatamente alle domande relative al termine del 1° ottobre 2025 previsto dal comma 6, **lettera b)**, dal 1° luglio al 31 luglio 2025. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Dal 1° dicembre 2024 alle date di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 e dal 1° agosto al 30 settembre 2025, l'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l'**Agenzia per le erogazioni in agricoltura**, esegue le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate, tenendo conto anche degli elementi di cui all'**articolo 24-bis**, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

2. In via sperimentale, per l'anno 2025 sono rilasciati, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro **il** numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità, come definite ai sensi dell'articolo 2, **comma 1, lettera b)**, del decreto legislativo 3 maggio

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

persone grandi anziane, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29. La richiesta di nulla osta al lavoro per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione competente per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico. Le richieste di assunzione possono essere presentate per l'assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorché non conviventi, residenti in Italia. Non è consentita l'assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro. Le agenzie per il lavoro e le associazioni datoriali allegano alle istanze la documentazione attestante i presupposti di cui al terzo e al quarto periodo.

3. La presentazione della domanda e il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno di cui al comma 2, sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, con esclusione del comma 5.01 del predetto articolo 22. Il nulla osta è rilasciato previa verifica da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. I lavoratori stranieri di cui al comma 2, limitatamente ai primi dodici mesi di effettiva oc-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

2024, n. 62, o a favore di persone grandi anziane, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29. La richiesta di nulla osta al lavoro per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione competente per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte **alle sezioni dell'albo informatico delle agenzie per il lavoro** di cui **alle** lettere *a*), *b*) e *c*) **del** comma 1 **dell'**articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico. Le richieste di assunzione possono essere presentate per l'assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorché non conviventi, residenti in Italia. Non è consentita l'assunzione del coniuge **né** del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro. Le agenzie per il lavoro e le associazioni datoriali allegano alle istanze la documentazione attestante i presupposti di cui al terzo e al quarto periodo.

3. La presentazione della domanda e il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno di cui al comma 2 sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, con esclusione del comma 5.01 del predetto articolo 22. Il nulla osta è rilasciato previa verifica, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, **del** rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. I lavoratori stranieri di cui al comma 2, limitatamente ai primi dodici mesi di effettiva oc-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 2.

cupazione legale sul territorio nazionale, possono esercitare esclusivamente attività lavorative previste dal citato comma 2. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro. Allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, in deroga all'articolo 6, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è richiesto allo sportello unico per l'immigrazione un nuovo nulla osta, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo testo unico.

4. Per l'anno 2025, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria, di cui all'articolo 24-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nonché dei soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che garantiscono un numero di richieste di nulla osta al lavoro proporzionale al volume d'affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero di dipendenti e del settore di attività dell'impresa. L'individuazione numerica e le modalità di accreditamento degli operatori delle medesime organizzazioni datoriali sono definiti nell'ambito della circolare congiunta di cui al comma 1 del presente articolo.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

cupazione legale **nel** territorio nazionale, possono esercitare esclusivamente attività lavorative previste dal citato comma 2. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro. Allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, in deroga all'articolo 6, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è richiesto allo sportello unico per l'immigrazione un nuovo nulla osta, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo testo unico.

4. Per l'anno 2025, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria, di cui all'articolo 24-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nonché **tramite i** soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, **i quali** garantiscono **che il** numero **delle** richieste di nulla osta al lavoro **presentate sia** proporzionale al volume d'affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero di dipendenti e del settore di attività dell'impresa. L'individuazione numerica e le modalità di accreditamento degli operatori delle medesime organizzazioni datoriali sono **definite** nell'ambito della circolare congiunta di cui al comma 1 del presente articolo.

4-*bis*. Le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri, iscritte nel registro delle associazioni, degli enti e degli

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

5. Le quote per lavoro stagionale stabilite per l'anno 2025 dall'articolo 7, commi 1, lettera c), 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 sono ripartite in misura uguale tra il settore agricolo e il settore turistico-alberghiero, ferme restando le quote di riserva di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 7.

6. Per l'anno 2025, i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui al comma 5 decorrono:

a) per il settore agricolo, dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025;

b) per il settore turistico-alberghiero, in misura pari al settanta per cento dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025 e, in misura pari al trenta per cento, dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025.

7. I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi di cui al comma 2, entro il limite massimo ivi indicato, decorrono dalle ore 9,00 del giorno 7 febbraio 2025.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

altri organismi privati che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati – prima sezione, possono svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all'assunzione tramite percorsi informativi e canali di dialogo con le prefetture-uffici territoriali del Governo. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Le quote per lavoro stagionale stabilite per l'anno 2025 dall'articolo 7, commi 1, lettera c), 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 sono ripartite in misura uguale tra il settore agricolo e il settore turistico-alberghiero, ferme restando le quote di riserva di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 7.

6. *Identico:*

a) *identica;*

b) per il settore turistico-alberghiero, in misura pari al **70** per cento, dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025 e, in misura pari al **30** per cento, dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025.

7. *Identico.*

7-bis. Per gli ingressi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2023, e dal comma 2 del presente articolo,

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 2.

8. All'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023, al comma 1, lettera c), la cifra « 93.550 » è sostituita dalla seguente: « 110.000 », al comma 4 la cifra « 42.000 » è sostituita dalla seguente: « 47.000 » e al comma 5 la cifra « 32.000 » è sostituita dalla seguente: « 37.000 ».

Art. 2-bis.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

è riservata alle lavoratrici una quota fino al 40 per cento delle quote complessive relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all'assistenza familiare e sociosanitaria, nonché fino al 40 per cento del numero massimo delle istanze previsto dal predetto comma 2. Alle richieste delle lavoratrici che eccedono la quota di riserva di cui al primo periodo si applicano le disposizioni ordinarie. In caso di raggiungimento parziale della quota di riserva di cui al primo periodo, all'assegnazione della restante parte concorrono tutti i lavoratori secondo le disposizioni ordinarie.

8. Le quote stabilite per l'anno 2025 dall'articolo 7, commi 1, lettera c), 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2023, sono rideterminate, rispettivamente, in 110.000, 47.000 e 37.000 unità.

8-bis. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, nonché all'articolo 15, commi 1 e 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, la parola: « 2025 » è sostituita dalla seguente: « 2027 ».

Articolo 2-bis.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in materia di programmazione dei

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 3.

(*Sospensione dei procedimenti relativi a cittadini di Paesi a particolare rischio*)

1. In relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge, l'articolo 22, comma 5.01, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si applica e il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-*bis* del medesimo testo unico.

2. Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 è sospesa

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 2-bis.

flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Per il triennio 2023-2025 » sono sostituite dalle seguenti: « Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028 »;

b) al comma 4, le parole: « il triennio 2023-2025 » sono sostituite dalle seguenti: « i trienni 2023-2025 e 2026-2028 ».

Articolo 3.

Art. 3.

(*Sospensione dei procedimenti relativi a cittadini di Paesi a particolare rischio*)

1. In relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate di documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge, l'articolo 22, comma 5.01, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si applica e il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, **del** rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-*bis* del medesimo testo unico.

2. Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 è sospesa

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma. Nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della conferma di cui al primo periodo, inviata esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di cui al primo periodo, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi.

3. Gli Stati e i territori di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, i commi 1 e 2 si applicano alle domande di nulla osta e ai nulla osta per lavoratori cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.

Art. 4.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno e degli uffici consolari)

1. All'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « per gli anni 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023, 2024 e 2025 » e le parole: « nel limite massimo di spesa di euro 51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.486.000 per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di spesa di euro 57.009.803, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023, euro 39.079.443 per l'anno 2024 ed euro 10.529.736 per l'anno 2025 ».

2. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto le-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma. Nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della conferma di cui al primo periodo, **che** è inviata esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di cui al primo periodo, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi.

3. *Identico.*

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno e degli uffici consolari)

1. *Identico.*

2. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del **codice**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

gislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Per la realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, stabilito dal Ministero dell'interno d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e euro 10.529.736 per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche apportate al comma 1;

b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, destinate alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie anche attraverso misure di cooperazione internazionale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno;

c) quanto a euro 10.529.736 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripar-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Per la realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, stabilito dal Ministero dell'interno d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzata la spesa di **35** milioni di euro per l'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a **40** milioni di euro per l'anno 2024 e a euro 10.529.736 per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo **di quota parte** delle risorse rivenienti **dalle disposizioni di cui** al comma 1;

b) *identica*;

b-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

c) quanto a euro 10.529.736 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione **delle proiezioni, per il medesimo anno**, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 4.

tire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. Al fine di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali, anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori e della protezione internazionale il Ministero dell'interno, per il triennio 2025-2027 è autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di personale pari a 200 unità appartenente all'area degli assistenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Fino al 31 dicembre 2026, il Ministero dell'interno può avvalersi della procedura di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle procedure di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *b*) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.736.318 per l'anno 2025 e di euro 7.472.636 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 188.010 per l'anno 2025 ed euro 376.019 annui a decorrere dall'anno 2026 a titolo di compenso per lavoro straordinario, di euro 168.000 per l'anno 2025 ed euro 336.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per buoni pasto. Per l'espletamento delle procedure concorsuali, è autorizzata la spesa di euro 448.000 per l'anno 2025.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. Al fine di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali, anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori e della protezione internazionale, il Ministero dell'interno, per il triennio 2025-2027, è autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di personale pari a 200 unità appartenente all'area degli assistenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Fino al 31 dicembre 2026, il Ministero dell'interno può avvalersi della procedura di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle procedure di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *b*) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.736.318 per l'anno 2025 e di euro 7.472.636 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 188.010 per l'anno 2025 ed euro 376.019 annui a decorrere dall'anno 2026 a titolo di compenso per lavoro straordinario, di euro 168.000 per l'anno 2025 ed euro 336.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per buoni pasto. Per l'espletamento delle procedure concorsuali, è autorizzata la spesa di euro 448.000 per l'anno 2025.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a euro 4.540.328 per l'anno 2025 e ad euro 8.184.655 annui a decorrere dall'anno 2026 **di cui al primo periodo** si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando: a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per euro 4.540.328 per l'anno 2025 e euro 7.500.000 annui a decorrere dall'anno 2026; b) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze, per euro 684.655 annui a decorrere dall'anno 2026.

7. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata a decorrere dal 1° ottobre 2025 di 200 unità di personale appartenente all'area degli assistenti. Conseguentemente nel triennio 2025-2027 il predetto Ministero è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 200 unità appartenenti all'area degli assistenti. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 1.989.329 euro per l'anno 2025 e di euro 7.957.316 a decorrere dall'anno 2026.

8. All'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: « 3.150 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 3.200 unità ». Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato al primo periodo, è au-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a euro 4.540.328 per l'anno 2025 e ad euro 8.184.655 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione **delle proiezioni** dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando: a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per euro 4.540.328 per l'anno 2025 e euro 7.500.000 annui a decorrere dall'anno 2026; b) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e **delle** finanze, per euro 684.655 annui a decorrere dall'anno 2026.

7. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata a decorrere dal 1° ottobre 2025 di 200 unità di personale appartenente all'area degli assistenti. Conseguentemente nel triennio 2025-2027 il predetto Ministero è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 200 unità appartenenti all'area degli assistenti. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 1.989.329 euro per l'anno 2025 e di euro 7.957.316 **annui** a decorrere dall'anno 2026.

8. All'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: « 3.150 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 3.200 unità ». Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, **disposto ai sensi del** primo periodo, è auto-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 4.

torizzata la spesa di euro 1.204.025 per l'anno 2025, di euro 2.480.300 per l'anno 2026, di euro 2.554.700 per l'anno 2027, di euro 2.631.350 per l'anno 2028, di euro 2.710.300 per l'anno 2029, di euro 2.791.600 per l'anno 2030, di euro 2.875.350 per l'anno 2031, di euro 2.961.600 per l'anno 2032, di euro 3.050.450 per l'anno 2033 e di euro 3.141.950 a decorrere dall'anno 2034.

9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a euro 3.193.354 per l'anno 2025, euro 10.437.616 per l'anno 2026, euro 10.512.016 per l'anno 2027, euro 10.588.666 per l'anno 2028, euro 10.667.616 per l'anno 2029, euro 10.748.916 per l'anno 2030, euro 10.832.666 per l'anno 2031, euro 10.918.916 per l'anno 2032, euro 11.007.766 per l'anno 2033, euro 11.099.266 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede mediante riduzione per euro 3.193.354 per l'anno 2025 e euro 11.099.266 annui a decorrere dall'anno 2026 della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI STRANIERI VITTIME DEI REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 600, 601, 602, 603-BIS DEL CODICE PENALE

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

rizzata la spesa di euro 1.204.025 per l'anno 2025, di euro 2.480.300 per l'anno 2026, di euro 2.554.700 per l'anno 2027, di euro 2.631.350 per l'anno 2028, di euro 2.710.300 per l'anno 2029, di euro 2.791.600 per l'anno 2030, di euro 2.875.350 per l'anno 2031, di euro 2.961.600 per l'anno 2032, di euro 3.050.450 per l'anno 2033 e di euro 3.141.950 **annui** a decorrere dall'anno 2034.

9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a euro 3.193.354 per l'anno 2025, euro 10.437.616 per l'anno 2026, euro 10.512.016 per l'anno 2027, euro 10.588.666 per l'anno 2028, euro 10.667.616 per l'anno 2029, euro 10.748.916 per l'anno 2030, euro 10.832.666 per l'anno 2031, euro 10.918.916 per l'anno 2032, euro 11.007.766 per l'anno 2033, euro 11.099.266 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede mediante riduzione, per euro 3.193.354 per l'anno 2025 e euro 11.099.266 annui a decorrere dall'anno 2026, **delle proiezioni** dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI STRANIERI VITTIME DEI REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 600, 601, 602, 603-BIS DEL CODICE PENALE

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

E ALTRE DISPOSIZIONI DI CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO

Articolo 5.

(Ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10 bis, **al** comma 6, dopo le parole: « articoli 18, 18-bis » sono inserite le seguenti: « 18-ter, » e le parole: « 22, comma 12-quater » sono soppresse;

b) all'articolo 18, al comma 3-bis, le parole: « articoli 600 e 601 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 600, 601 e 602 »;

c) dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente:

« Art. 18-ter. - (*Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*). - 1. Quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale commesso in danno di un lavoratore straniero sul territorio nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero sul territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili, il questore, su proposta dell'au-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

E ALTRE DISPOSIZIONI DI CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO

Articolo 5.

Art. 5.

(Ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. *Identico:*

a) all'articolo 10-bis, comma 6, dopo le parole: « articoli 18, 18-bis, » **è inserita la seguente:** « 18-ter, » e le parole: « , 22, comma 12-quater, » sono **sostituite dalla seguente: « e »;**

b) *identica;*

c) *identico:*

« Art. 18-ter. - (*Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*). - 1. Quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale commesso in danno di un lavoratore straniero **nel** territorio nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero **nel** territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili, il questore, su proposta dell'au-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 5.

torità giudiziaria procedente, rilascia con immediatezza, un permesso di soggiorno per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza o allo sfruttamento.

2. Quando le situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate all'autorità giudiziaria o al questore dall'Ispettorato nazionale del lavoro, quest'ultimo contestualmente esprime un parere anche in merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno.

3. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è data comunicazione, anche in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Alla scadenza, il permesso di cui al comma 3 può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno e al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o comunque accertata dal questore, o quando vengono meno le

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

torità giudiziaria procedente, rilascia con immediatezza un permesso di soggiorno per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza, **all'abuso** o allo sfruttamento.

2. *Identico.*

3. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è data comunicazione, anche in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Alla scadenza, il permesso di cui al **presente articolo** può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno e al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi. **Il permesso di cui al presente articolo** è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o comunque accertata dal

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.

6. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero, cui è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino a eventuale comunicazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. »;

d) all'articolo 22:

1) al comma 12-*bis*, lettera *c*), le parole: « di particolare sfruttamento » sono soppresse;

2) i commi 12-*quater*, 12-*quinquies* e 12-*sexies* sono abrogati. Ogni richiamo ai medesimi commi, contenuto in leggi, regolamenti o decreti, si intende riferito all'articolo 18-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, **come** introdotto dal presente decreto.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 18-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, **così come** introdotto dal comma 1, lettera *c*), è altresì revocato nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

questore, o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno **di cui al presente articolo** e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.

6. *Identico.* »;

d) *identico*:

1) *identico*;

2) i commi 12-*quater*, 12-*quinquies* e 12-*sexies* sono abrogati. Ogni richiamo ai medesimi commi, contenuto in leggi, regolamenti o decreti, si intende riferito all'articolo 18-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto **dalla lettera c) del presente comma**.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 18-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1, lettera *c*), è altresì revocato nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 6.

Articolo 6.

(*Misure di assistenza*)

1. A seguito della comunicazione di cui all'articolo 18-ter, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, **così come** introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, il lavoratore in favore del quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per « casi speciali » ai sensi del medesimo articolo 18-ter, può essere ammesso alle misure di assistenza di cui al presente articolo, di durata non superiore a quella del permesso di soggiorno di cui al predetto articolo 18-ter. Conseguentemente il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è incrementato di 180.000 euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Le misure di assistenza di cui al presente articolo sono finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo. La specificazione, l'attuazione e l'individuazione delle modalità esecutive avvengono tramite programmi individuali di assistenza, elaborati sulla base dell'Accordo in sede di Conferenza unificata del 7 ottobre 2021, recante « Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura ». Il programma di assistenza contiene un progetto personalizzato di formazione e avviamento al lavoro, anche mediante l'iscrizione dei soggetti aderenti alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione so-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 6.

(*Misure di assistenza*)

1. A seguito della comunicazione di cui all'articolo 18-ter, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, il lavoratore in favore del quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per « casi speciali » ai sensi del medesimo articolo 18-ter, può essere ammesso alle misure di assistenza di cui al presente articolo, di durata non superiore a quella del **medesimo** permesso di soggiorno. Conseguentemente il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 **del testo unico di cui al citato** decreto legislativo n. 286 **del** 1998 è incrementato di 180.000 euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del codice **del Terzo settore**, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Le misure di assistenza di cui al presente articolo sono finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo. La specificazione, l'attuazione e l'individuazione delle modalità esecutive avvengono tramite programmi individuali di assistenza, elaborati sulla base dell'Accordo in sede di Conferenza unificata del 7 ottobre 2021, recante « Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura » (**repertorio atti n. 146/CU del 7 ottobre 2021**). Il programma di assistenza contiene un progetto personalizzato di formazione e avviamento al lavoro, anche mediante l'iscrizione dei soggetti aderenti alla

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ciale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 180.000 euro per l'anno 2024 e in 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. I destinatari delle misure possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 48 del 2023, per i quali non trova applicazione l'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.

4. Le misure di assistenza di cui al presente articolo non possono essere disposte:

a) in caso di condanna per delitti non colposi connessi a quello per cui si procede, ad esclusione del reato di cui all'articolo 10-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;

b) se il lavoratore ha conseguito un profitto illecito a seguito di condotte connesse ai delitti sui quali rende le dichiarazioni;

c) in caso di sottoposizione a misura di prevenzione o procedimento in corso per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale.

5. Il presente articolo si applica anche ai parenti e affini entro il secondo grado del

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 180.000 euro per l'anno 2024 e in 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del **testo unico di cui al** decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. I destinatari delle misure possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 48 del 2023. **A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.**

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 6.

lavoratore di cui all'articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

Art. 7.

Articolo 7.

(*Revoca dell'ammissione alle misure di assistenza*)

1. Le misure di assistenza di cui all'articolo 6 sono revocate quando ricorrono una o più delle seguenti circostanze:

a) la condanna per un delitto non colposo, commesso successivamente all'ammissione del programma di cui al medesimo articolo 6;

b) la sottoposizione a misura di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) la rinuncia espressa alle misure.

2. Le misure di assistenza di cui all'articolo 6 possono essere revocate nel caso di rifiuto ingiustificato di adeguate offerte di lavoro.

Art. 8.

Articolo 8.

(*Vigilanza, tutela e protezione*)

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 18-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, **così come** introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, si applicano, qualora ne ricorrano i presupposti, le misure di protezione e di vigilanza di cui al decre-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 7.

(*Revoca dell'ammissione alle misure di assistenza*)

1. *Identico:*

a) la condanna per un delitto non colposo, commesso successivamente all'ammissione **al** programma di cui al medesimo articolo 6;

b) *identica;*

c) *identica.*

2. *Identico.*

Articolo 8.

(*Vigilanza, tutela e protezione*)

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 18-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, si applicano, qualora ne ricorrano i presupposti, le misure di protezione e di vigilanza di cui al decreto-legge

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

to-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133.

2. Ai titolari del permesso di soggiorno di cui al medesimo articolo 18-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora ne ricorrano i presupposti, si applicano le speciali misure di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 6. In tali casi non si applicano le misure di assistenza di cui all'articolo 6.

Articolo 9.

(*Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115*)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all'articolo 76, comma 4-*ter*, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Il lavoratore straniero, persona offesa del delitto previsto dall'articolo 603-*bis* del codice penale, che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, è ammesso al patrocinio alle medesime condizioni di cui al primo periodo. »

Articolo 10.

(*Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*)

1. All'articolo 18, comma 5-*quiquies*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: « né superiore a euro 50.000 » sono sostituite dalle seguenti: « né superiore a euro 60.000 ».

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133.

Art. 8.

2. *Identico.*

Articolo 9.

Art. 9.

(*Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115*)

1. **All'articolo 76, comma 4-*ter*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:** « Il lavoratore straniero, persona offesa del delitto previsto dall'articolo 603-*bis* del codice penale, che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, è ammesso al patrocinio alle medesime condizioni di cui al primo periodo. »

Articolo 10.

Art. 10.

(**Modifica** al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Art. 11.

Articolo 11.

(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, lettera *f*), le parole « a bordo », sono sostituite dalle seguenti: « per l'incolumità dei migranti »;

b) al comma 2-*quater*:

1) al quinto periodo, la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « dieci » e la parola: « venti » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

2) il sesto periodo è sostituito dal seguente: « Il prefetto, competente ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, può sospendere l'efficacia esecutiva del fermo amministrativo impugnato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. »;

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 11.

(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) **il comma 2-*quater* è sostituito dal seguente:**

« 2-*quater*. Nei casi di violazione del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore e al proprietario della nave. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo da trenta a sessanta giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. L'organo accertatore contesta la violazione mediante notificazione al destinatario e, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, trasmette gli atti alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in relazione al luogo di accerta-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 11.

mento della violazione, per la decisione sulla sanzione amministrativa di cui al primo periodo e sul fermo della nave. Il prefetto, nei cinque giorni successivi, emana l'ordinanza e, se dispone il fermo, ne indica la durata, decorrente dalla data della notificazione della contestazione, e nomina custode l'armatore o, in sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido, che provvede alla custodia della nave a proprie spese. Nella determinazione della durata del fermo si ha riguardo alla gravità della violazione e all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione stessa. Nelle more dell'adozione dell'ordinanza del prefetto, alla nave è interdetta la navigazione. L'avente diritto può chiedere al prefetto la restituzione della nave quando non sono rispettati i termini previsti dal quarto e dal quinto periodo o quando il prefetto non adotta il provvedimento sanzionatorio. Avverso i provvedimenti del prefetto è ammessa opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 »;

b-bis) al comma 2-*sexies* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo, la parola: « per » è sostituita dalle seguenti: « da dieci a »;

2) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo è da trenta a sessanta giorni. Si applicano le disposizioni del comma 2-*quater* ad eccezione del primo e del terzo periodo. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applica il comma

Art. 11.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

c) al comma 2-*septies*, primo periodo, la parola: « quinto » è sostituita dalla seguente: « quarto »;

d) dopo il comma 2-*septies*, sono aggiunti i seguenti:

« 2-*octies*. Gli aeromobili privati, anche a pilotaggio remoto, che, partendo o atterrando nel territorio italiano, effettuano attività non occasionale di ricerca finalizzata o strumentale alle operazioni di soccorso di cui al comma 2-bis hanno l'obbligo, nel rispetto delle convenzioni internazionali in materia di navigazione aerea, di informare di ogni situazione di emergenza in mare, immediatamente e con priorità, l'Ente dei servizi del traffico aereo competente e il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile per l'area in cui si svolge l'evento, nonché i Centri di coordinamento del soccorso marittimo degli Stati costieri responsabili delle aree contigue.

2-*novies*. Nei casi di cui al comma 2-*octies*, il pilota in comando deve attenersi alle indicazioni operative del Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile, emesse sulla base di quanto previsto dal comma 2-bis.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2-*quinquies*. Si ha reiterazione nel caso di nuova violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, contestata anche soltanto a uno degli autori o degli obbligati in solido nei cui confronti, nel quinquennio precedente, sia stata accertata, con provvedimento esecutivo, una precedente violazione delle disposizioni del presente comma, salvo che il medesimo autore od obbligato in solido provi che la condotta illecita è avvenuta contro la sua volontà, manifestata attraverso comportamenti idonei specificamente volti a impedirne il compimento »;

c) *identica*;

d) *identico*:

« 2-*octies*. *Identico*.

2-*novies*. Nei casi di cui al comma 2-*octies*, il pilota **al comando dell'aeromobile** deve attenersi alle indicazioni operative del Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile, emesse sulla base di quanto previsto dal comma 2-bis.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2-decies. Nei casi di violazione delle disposizioni di cui ai commi *2-octies* e *2-novies*, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al pilota in comando dell'aeromobile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge n. 689 del 1981 si estende all' esercente e al proprietario dell'aeromobile.

2-undecies. Ai fini dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al comma *2-decies*, sono considerati agenti accertatori, ai sensi della legge n. 689 del 1981, il personale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera, nonché delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2-duodecies. L'Autorità competente a irrogare le sanzioni di cui al comma *2-decies* è l'Ente nazionale per l'aviazione civile, cui è trasmesso il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981 e ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica il terzo periodo del comma *2-septies*.

2-terdecies. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni dell'aeromobile utilizzato per commettere la violazione. L'organo accertatore, che applica la sanzione del fermo amministrativo, nomina custode l' esercente dell'aeromobile o, in sua assenza, il pilota in comando o altro soggetto obbligato in solido ai sensi del comma *2-decies*, che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia dell'aeromobile a proprie spese.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 11.

2-decies. Nei casi di violazione delle disposizioni di cui ai commi *2-octies* e *2-novies*, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al pilota **al** comando dell'aeromobile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge n. 689 del 1981 si estende all' esercente e al proprietario dell'aeromobile.

2-undecies. Identico.

2-duodecies. L'Autorità competente a irrogare le sanzioni di cui al comma *2-decies* è l'Ente nazionale per l'aviazione civile, cui è trasmesso il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni **della** legge n. 689 del 1981 e ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica il terzo periodo del comma *2-septies*.

2-terdecies. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni dell'aeromobile utilizzato per commettere la violazione. L'organo accertatore, che applica la sanzione del fermo amministrativo, nomina custode l' esercente dell'aeromobile o, in sua assenza, il pilota **al** comando **dell'aeromobile** o altro soggetto obbligato in solido ai sensi del comma *2-decies*, che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia dell'aeromobile a proprie spese.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 11.

2-quaterdecies. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo, adottato dall'organo accertatore, è ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, all'autorità di cui al comma *2-duodecies*, che provvede nei successivi cinque giorni.

2-quinquiesdecies. In caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo del medesimo aeromobile, si applica la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per due mesi.

2-sexiesdecies. In caso di ulteriore reiterazione della violazione di cui al comma *2-quinquiesdecies*, si applica la confisca dell'aeromobile e l'agente accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare. ».

Art. 12.

Articolo 12.

(Ispezione per finalità identificative dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 1, dopo le parole: « richiedente asilo ha l'obbligo » sono inserite le seguenti: « di cooperare con le autorità di cui all'articolo 3 ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, e ».

2. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2-quaterdecies. Identico.

2-quinquiesdecies. Identico.

2-sexiesdecies. Identico. ».

Articolo 12.

(Ispezione per finalità identificative dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo le parole: « richiedente asilo ha l'obbligo » sono inserite le seguenti: « di cooperare con le autorità di cui all'articolo 3 ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, e ».

2. Identico:

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10-ter, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo straniero ha l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso.

2-ter. Senza pregiudizio per le operazioni di perquisizione e ispezione condotte per ragioni di sicurezza, il questore, in caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui al comma 2-bis, può disporre, al solo fine di acquisire gli elementi indicati nel medesimo comma 2-bis, che gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) in possesso dello straniero, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali. È in ogni caso vietato l'accesso alla corrispondenza e a qualunque altra forma di comunicazione. Prima che si proceda alle operazioni di accesso, l'interessato è avvisato del diritto di assistere alle operazioni alla presenza di un mediatore culturale. Il verbale delle operazioni compiute, che dà atto anche delle disposizioni del questore, indica le finalità, i criteri e le modalità dell'accesso, i dati controllati e l'esito delle operazioni, riporta le eventuali dichiarazioni rese dall'interessato e, unitamente alla eventuale documentazione fotografica allegata, è trasmesso per la convalida, entro il termine di quarantotto ore dal-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 12.

a) *identico*:

« 2-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo straniero ha l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai **Paesi** in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso.

2-ter. *Identico.* »;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 12.

l'avvio delle operazioni, al giudice di pace territorialmente competente che, entro le successive quarantotto ore, decide sulla convalida con provvedimento motivato. Il provvedimento è comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, che consegna allo straniero copia del medesimo provvedimento e del verbale delle operazioni compiute. In caso di non convalida o di convalida parziale, i dati illegittimamente controllati sono inutilizzabili e il giudice dispone la cancellazione della documentazione ad essi relativa. »;

b) all'articolo 14, dopo il comma 1.1, è inserito il seguente:

« 1.2. Lo straniero che è trattenuto ha l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso, relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10-ter, comma 2-ter. ».

3. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si applicano le disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. »;

b) all'articolo 6-bis, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 11,

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

b) *identica.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si applicano le disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. »;

c) all'articolo 19-bis, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3.1. Ai fini indicati dal comma 3, quando è necessario per acquisire il documento anagrafico o elementi relativi all'identità e alla cittadinanza nonché ai Paesi in cui il minore ha soggiornato o è transitato, è consentito l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso. L'accesso è eseguito in conformità alle disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Competente per la convalida è il tribunale per i minorenni, che decide in composizione monocratica. Le operazioni si svolgono alla presenza anche dell'esercente i poteri tutelari, ove nominato. ».

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 12.

Articolo 12-bis.

Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in materia di Paesi di origine sicuri)

1. All'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 12-bis.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia »;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « di parti del territorio o » sono soppresse;

c) al comma 4, la parola: « EASO » è sostituita dalle seguenti: « Agenzia dell'Unione europea per l'asilo »;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. L'elenco dei Paesi di origine sicuri di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge ed è notificato alla Commissione europea. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, il Consiglio dei ministri, entro il 15 gennaio di ciascun anno, delibera una relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione. Il Governo trasmette la relazione alle competenti Commissioni parlamentari ».

Art. 12-ter.

Articolo 12-ter.

(Modifiche all'articolo 28 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di unità familiare)

1. All'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legisla-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 12-ter.

tivo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per asilo, per » sono sostituite dalle seguenti: « in conseguenza del riconoscimento della protezione internazionale o per »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Gli stranieri di cui al comma 1, ad esclusione dei titolari di permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione internazionale, devono avere maturato, al momento della richiesta di ricongiungimento per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a), c) e d), un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni nel territorio nazionale ».

2. Restano ferme le deroghe previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e dalla normativa dell'Unione europea.

Articolo 12-quater.

Art. 12-quater.

(Modifica all'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ricongiungimento familiare)

1. All'articolo 29, comma 3, lettera a), primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975 ».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 13.

Articolo 13.

(Ulteriori disposizioni sulla procedura in frontiera dei richiedenti la protezione internazionale)

1. All'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) che, rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea, svolte ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sono condotti nelle zone di cui all'articolo 28-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. ».

2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 2, lettera *b*), le parole: « durante la sua permanenza in Italia » sono sostituite dalle seguenti: « durante la procedura di esame della domanda di protezione internazionale »;

b) all'articolo 32, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« *4-bis*. Nei casi di cui al comma 4, primo periodo, qualora la procedura si svolga direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, ai sensi dell'articolo 28-*bis*, comma 2-*bis*, la decisione reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e produce gli effetti del provvedimento di respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *b-bis*), del decreto legislativo 25 luglio 1998,

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 13.

(Ulteriori disposizioni sulla procedura alla frontiera per i richiedenti la protezione internazionale)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

n. 286. Si applica il comma 4, quarto periodo. »;

3. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2:

1) al primo periodo, le parole: « dell'articolo 6 » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto », dopo le parole: « attestato nominativo » sono inserite le seguenti: « recante il codice unico d'identità, assegnato in esito alle attività di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente » e le parole: « che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale » **sono soppresse**;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'attestato nominativo certifica la qualità di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identità dichiarata dall'interessato nel corso delle attività di foto-segnalamento e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. »;

b) all'articolo 6-bis:

1) al comma 1, le parole: « di cui all'articolo 35-bis, comma 4, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 35-ter »;

2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità o non presti idonea garanzia finanziaria, ovvero nelle more del perfe-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 13.

3. *Identico*:

a) *identico*:

1) al primo periodo, le parole: « dell'articolo 6 » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto » e le parole: « che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale » sono **sostituite dalle** seguenti: « recante il codice unico d'identità, assegnato in esito alle attività di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente »;

2) *identico*;

b) *identico*:

1) *identico*;

2) *identico*;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 13.

zionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria. »;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis.* Al richiedente che non è trattato ai sensi del comma 1 si applica, comunque, la procedura di frontiera di cui all'articolo *28-bis*, comma *2-bis*, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e, in caso di ricorso, l'articolo *35-ter* del medesimo decreto. Allo stesso richiedente è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2. ».

Art. 14.

Articolo 14.

(*Ritiro implicito della domanda di protezione internazionale*)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera *b-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *b-bis*) domanda reiterata: un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo 23 o dopo l'estinzione del procedimento ai sensi dell'articolo *23-bis*, commi 2 e 3; »;

b) all'articolo 12, i commi 4 e 5 sono abrogati;

c) l'articolo *23-bis* è sostituito dal seguente:

« Art. *23-bis.* - (*Procedura in caso di ritiro implicito della domanda*) - 1. La do-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

3) *identico*:

« *2-bis.* Al richiedente che non è trattato ai sensi del comma 1 si applica, comunque, la procedura **alla** frontiera di cui all'articolo *28-bis*, comma *2-bis*, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e, in caso di ricorso, l'articolo *35-ter* del medesimo decreto. Allo stesso richiedente è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2. ».

Articolo 14.

(*Ritiro implicito della domanda di protezione internazionale*)

1. *Identico*:

a) *identico*:

« *b-bis*) “domanda reiterata”: un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo 23 o dopo l'estinzione del procedimento ai sensi dell'articolo *23-bis*, commi 2 e 3; »;

b) *identica*;

c) *identico*:

« Art. *23-bis.* - (*Procedura in caso di ritiro implicito della domanda*) - 1. *Identico*:

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

manda si intende implicitamente ritirata nei casi in cui:

a) il richiedente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3-*bis*, prima di essere convocato per il colloquio di cui all'articolo 12 si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo;

b) il richiedente non si presenta al colloquio personale disposto dalla Commissione ai sensi dell'articolo 12 e la notificazione della convocazione è effettuata ai sensi dell'articolo 11, commi 3 o 3-*bis*, ovvero si intende eseguita ai sensi del comma 3-*ter* del medesimo articolo.

2. Nei casi di cui al comma 1, la Commissione territoriale rigetta la domanda se la ritiene infondata in base ad un adeguato esame del merito, in linea con l'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero ne sospende l'esame quando dalla domanda non sono ricavabili elementi di valutazione della stessa.

3. Il richiedente può chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso ai sensi del comma 2, entro nove mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine, il procedimento è estinto.

4. Quando la domanda è esaminata nel contesto della procedura di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere b-*bis*) e c), e comma 2-*bis*, e il richiedente proviene da un Paese di origine sicuro, fatta salva la possibilità di decidere in base ad un adeguato esame del merito, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, la ricorrenza delle ipotesi di cui al comma 1 determina il mancato assolti-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 14.

a) *identica*;

b) il richiedente non si presenta al colloquio personale disposto dalla Commissione **territoriale** ai sensi dell'articolo 12 e la notificazione della convocazione è effettuata ai sensi dell'articolo 11, commi 3 o 3-*bis*, ovvero si intende eseguita ai sensi del comma 3-*ter* del medesimo articolo.

2. Nei casi di cui al comma 1, la Commissione territoriale rigetta la domanda se la ritiene infondata in base ad un adeguato esame del merito, **ai sensi dell'articolo 3** del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero ne sospende l'esame quando dalla domanda non sono ricavabili elementi di valutazione della stessa.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 14.

mento, da parte del richiedente, dell'onere di dimostrare la sussistenza di gravi motivi per ritenere il Paese non sicuro in relazione alla sua situazione particolare, di cui all'articolo 9, comma 2-*bis*, e si applica l'articolo 32, commi 4 e 4-*bis*.

5. La domanda presentata dal richiedente successivamente alla decisione di rigetto adottata ai sensi del comma 2 e all'estinzione del procedimento di cui al comma 3, è sottoposta ad esame preliminare ai sensi dell'articolo 29, comma 1-*bis*. In sede di esame preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda, comprese le ragioni del mancato svolgimento del colloquio o dell'allontanamento. ».

Art. 15.

Articolo 15.

(*Revoca della protezione speciale*)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente:

« *1-quater*. La Commissione nazionale è altresì competente per la revoca della protezione speciale riconosciuta ai sensi dell'articolo 32, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato, fatti salvi i divieti di espulsione e respingimento per i rischi di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o de-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

5. La domanda presentata dal richiedente successivamente alla decisione di rigetto adottata ai sensi del comma 2 e all'estinzione del procedimento di cui al comma 3 è sottoposta ad esame preliminare ai sensi dell'articolo 29, comma 1-*bis*. In sede di esame preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda, comprese le ragioni dell'allontanamento o **della mancata presentazione al colloquio, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.** ».

Articolo 15.

(*Revoca della protezione speciale*)

1. *Identico:*

a) *identico:*

« *1-quater*. La Commissione nazionale è altresì competente per la revoca della protezione speciale riconosciuta ai sensi dell'articolo 32, comma 3, **anche nel caso di cui all'articolo 33, comma 3**, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato, fatti salvi i divieti di espulsione e respingimento per i rischi di persecuzione, tortura o

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

gradanti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. »;

b) all'articolo 33, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 3-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di revoca della protezione speciale di cui all'articolo 5, comma 1-*quater*. ».

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

trattamenti inumani o degradanti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. »;

b) *identica*.

Art. 15.

Articolo 15-*bis*.

Art. 15-*bis*.

(Mezzi e materiali destinati al controllo delle frontiere e dei flussi migratori e alle attività di ricerca e soccorso in mare)

1. In considerazione delle speciali misure di sicurezza necessarie nell'esecuzione dei relativi contratti, l'affidamento degli appalti pubblici di forniture e servizi relativi a mezzi e materiali ceduti, destinati alla cessione o in uso a Paesi terzi per il rafforzamento delle capacità di gestione e controllo delle frontiere e dei flussi migratori nel territorio nazionale e per le attività di ricerca e soccorso in mare, è effettuato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. In relazione agli appalti di cui al comma 1 del presente articolo non si applica l'articolo 139, comma 2, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Per i contratti di cui al presente articolo al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 139 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i contratti di cui alla lettera a) del

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 15-bis.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

comma 1 del medesimo articolo 139 e dalle altre disposizioni normative in materia di tutela delle informazioni classificate.

Art. 15-ter.

Articolo 15-ter.

(Modifiche all'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rimpatrio volontario e assistito)

1. All'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « comma 2-bis, » sono inserite le seguenti: « e della provenienza da Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi di riammissione »;

b) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a) e f), ovvero non hanno ottemperato a uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità in applicazione del medesimo articolo 13, comma 13 ».

Art. 15-quater.

Articolo 15-quater.

(Modifica all'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza)

1. All'articolo 4, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la di-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 15-*quater*.

sciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « La comunicazione relativa al rilascio, al rifiuto, all'annullamento o alla revoca dell'autorizzazione è effettuata, secondo le modalità previste dagli articoli 38 e 42 del predetto regolamento (UE) 2018/1240, esclusivamente tramite il servizio di posta elettronica ed è inviata all'indirizzo di posta elettronica di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera g), del medesimo regolamento, fornito dal richiedente nel modulo di domanda. La notificazione si intende perfezionata nel momento dell'avvenuto invio del messaggio di posta elettronica ».

Articolo 15-*quinquies*.

Art. 15-*quinquies*.

(Disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e all'accoglienza dei richiedenti)

1. All'articolo 28-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-*bis*) richiedente che è entrato o si è trattenuto irregolarmente in Italia e ha presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, oltre il termine di novanta giorni dal suo ingresso in Italia ».

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Nel rispetto dell'articolo 20 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 15-quinquies.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, non è ammesso alle misure di accoglienza il richiedente che, senza giustificato motivo, ha presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera e-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La decisione sull'ammissione è adottata, in forma scritta e motivata, dal prefetto competente per territorio in ragione del luogo ove è presentata la domanda di protezione internazionale e tiene conto della vulnerabilità del richiedente »;

b) all'articolo 8, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 e 3, l'accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 è assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse ».

Articolo 15-sexies.

(Disposizioni in materia di personale per le esigenze della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1-bis, dopo le parole: « a cura dell'Amministrazione medesima » sono inserite le seguenti: « , che può an-

Art. 15-sexies.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 15-sexies.

che avvalersi del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, »;

2) al comma 3:

2.1) al primo periodo, dopo le parole: « ai sensi del comma 1-bis, » sono inserite le seguenti: « nonché, in via temporanea, da prestatori di lavoro con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso di adeguata professionalità e da personale dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, appositamente formati in materia di protezione internazionale a cura dell'Amministrazione dell'interno, »;

2.2) il settimo e l'ottavo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Alle sedute della Commissione partecipano il funzionario prefettizio con funzioni di presidente, l'esperto designato dall'UNHCR e due dei componenti con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis e del primo periodo del presente comma, tra cui il componente che ha svolto il colloquio ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis. Il presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione delle istanze ai componenti con compiti istruttori e per la loro partecipazione alle sedute della Commissione stessa »;

2.3) al decimo periodo, le parole: « da non oltre due anni » sono soppresse;

b) all'articolo 5:

1) al comma 2, sesto periodo, la parola: « partecipa » è sostituita dalla seguente: « partecipano » e dopo le parole: « dell'UNHCR » sono aggiunte le seguenti: « e i funzionari amministrativi di cui al comma 2-bis »;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 15-sexies.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le attività istruttorie per i procedimenti amministrativi di competenza, tra cui l'audizione dell'interessato, sono svolte dai componenti della Commissione nazionale o dai funzionari amministrativi con compiti istruttori ad essa assegnati. Il presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione dei procedimenti e per la partecipazione dei funzionari amministrativi alle sedute della Commissione stessa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 3, undicesimo e dodicesimo periodo »;

c) all'articolo 12, comma 1-bis, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Il colloquio si svolge di norma alla presenza del componente con compiti istruttori della domanda di protezione, ove possibile dello stesso sesso del richiedente. Il componente con compiti istruttori sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione, che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4 ».

2. All'articolo 5, comma 2, lettera e-bis), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, le parole: « della Commissione nazionale per il diritto di asilo e » sono soppresse. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate, in relazione al primo periodo, le necessarie modifiche al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 78 del 2019. Il medesimo regolamento prevede, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, l'abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso primo periodo.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

CAPO IV

DISPOSIZIONI PROCESSUALI

Articolo 16.

(Modifiche al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46)

1. Al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* I giudici delle corti d'appello chiamati a comporre i collegi di reclamo curano la propria formazione e aggiornamento con la frequenza, almeno annuale, dei corsi indicati al comma 1, secondo periodo, e dei corsi organizzati in materia di protezione internazionale dalla

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 15-sexies.

3. Al fine di semplificare e di accelerare la riorganizzazione del Ministero dell'interno, anche per quanto concerne l'adeguamento alle modifiche della dotazione organica intervenute con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2025 le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PROCESSUALI

Articolo 16.

Art. 16.

(Modifica all'articolo 3 e introduzione dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46)

1. Al **capo I** del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **all'articolo 3, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:**

« **c) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 16.

Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata. »;

b) all'articolo 3:

1) al comma 4, le parole: « Salvo quanto previsto dal comma 4-*bis*, » sono soppresse e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Contro i provvedimenti adottati dalle sezioni specializzate ai sensi dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e quelli aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale è ammesso reclamo alla corte d'appello. »;

2) il comma 4-*bis* è abrogato.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

32, comma 3, del medesimo decreto legislativo »;

b) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

« **Art. 5-*bis*.** - (*Competenza della corte d'appello*) - 1. Per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattamento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6, 6-*bis* e 6-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-*ter*, comma 3, quarto periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015 è competente la corte d'appello di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida.

2. Nei procedimenti di cui al comma 1, la corte d'appello giudica in composizione monocratica ».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 17.

(*Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente:

«3-*septies*. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. L'udienza per la comparizione delle parti è fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione. Il procedimento è definito, con decreto entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. »;

2) al comma 3-*octies*, le parole: « ai precedenti commi » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 3-*bis* »;

b) all'articolo 35-*bis*:

1) al comma 2, le parole: « Il ricorso è proposto » sono sostituite dalle seguenti: « Salvo quanto previsto dai commi 2-*bis* e 2-*ter*, il ricorso è proposto » e l'ultimo periodo è soppresso;

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Nei casi di cui all'articolo 28-*bis*, commi 1, 2 e 2-*bis*, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento, i termini previsti dal comma 2 sono ridotti della metà, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-*ter*. »;

2-*ter*. Quando nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo n. 142 del 2015 il termine per il de-

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 17.

Art. 17.

(*Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*)

1. *Identico*:

a) *identico*:

1) *soppresso*

2) *identico*;

b) *identico*:

1) *identico*;

2) *identico*:

« 2-*bis*. Nei casi di cui all'articolo 28-*bis*, commi 1 e 2, lettere a), d) ed e), e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento, i termini previsti dal comma 2 sono ridotti della metà, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-*ter*.

2-*ter*. Nei casi di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere b), b-*bis*) e c), del presente decreto, anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero è sottoposto a

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 17.

posito del ricorso è di sette giorni, decorrente dalla data di notifica della decisione della Commissione territoriale. »;

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo **18 agosto** 2015, n. 142, il termine per il deposito del ricorso è di sette giorni, **decorrenti** dalla data di **notificazione** della decisione della Commissione territoriale. »;

2-bis) il comma **4** è sostituito dai seguenti:

« **4.** Nei casi previsti dal comma 3, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno può depositare note difensive entro tre giorni dalla notificazione. Se il Ministero dell'interno deposita note difensive la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il giudice decide sull'istanza di sospensione entro i successivi cinque giorni. Se il Ministero dell'interno non si avvale della facoltà di depositare note difensive, prevista dal quarto periodo, il termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine ivi stabilito per il loro deposito. Nei casi previsti dalle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 3, quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

4-bis. Avverso il decreto di cui al comma 4 è ammesso reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuare anche nei confronti della parte non costituita. Si applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Il reclamo

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

3) al comma 13, il secondo periodo e i periodi successivi al quarto sono soppressi;

c) dopo l'articolo 35-bis, sono inseriti i seguenti:

« Art. 35-bis.1 - (*Reclamo*) - 1. Contro il decreto adottato ai sensi degli articoli 3, comma 3-septies, e 35-bis, comma 13, è ammesso reclamo alla Corte d'appello nel termine perentorio di quindici giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. Si applicano, salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.

2. La procura alle liti per la proposizione del reclamo deve essere conferita, a pena di inammissibilità del reclamo, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato. A tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima.

3. Il reclamo è comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte.

4. La proposizione del reclamo o dell'istanza di sospensione ai sensi del comma 6 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 17.

è comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte. La proposizione del reclamo non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. La corte d'appello, sentite le parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro dieci giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente comma »;

3) *soppresso*

c) *soppressa*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 17.

5. L'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato può essere sospesa, su istanza di parte, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il reclamo. La Corte decide sull'istanza entro cinque giorni con decreto non impugnabile, salvo che ritenga di procedere immediatamente ai sensi del comma 6.

6. La corte d'appello, sentite le parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro venti giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria.

7. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente articolo e di cui all'articolo 35-bis.3. »;

Art. 35-bis.2. - (Ricorso per cassazione)
- 1. Contro il decreto adottato ai sensi dell'articolo 35-bis.1 è ammesso ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione ai sensi del comma 5 del predetto articolo.

2. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato. A tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima.

3. Quando il decreto impugnato ha confermato il rigetto della domanda di protezione, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.

4. Quando il decreto impugnato ha confermato la decisione di trasferimento adottata dall'autorità di cui all'articolo 3, comma 3, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro due mesi dal deposito del ricorso.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 35-bis.3. - (Sospensione del decreto adottato in sede di reclamo) - 1. Quando sussistono fondati motivi la corte d'appello, su istanza di parte, può sospendere gli effetti del decreto impugnato ai sensi dell'articolo 35-bis.2.

2. L'istanza di sospensione è proposta entro il termine previsto dall'articolo 35-bis.2, unitamente alla prova del deposito del ricorso in conformità all'articolo 369 del codice di procedura civile. La controparte può depositare una nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione.

3. La corte d'appello decide in camera di consiglio entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.»;

d) all'articolo 35-ter:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«**1. Quando il richiedente è trattenuto ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine indicato dall'articolo 35-bis, comma 2-ter. La proposizione del ricorso o dell'istanza di sospensione non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.»;**

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 17.

d) identico:

1) *identico:*

«**1. Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), del presente decreto, anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine indicato dall'articolo 35-bis, comma 2-ter, del presente decreto.** La proposizione del ricorso o dell'istanza di sospensione non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.»;

1-bis) al comma 2, terzo periodo, le parole: « non impugnabile » sono soppresse;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 17.

2) al comma 5, le parole: « , in composizione collegiale, » sono soppresse.

Art. 18.

Articolo 18.

(*Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*)

1. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) il comma 3 è abrogato;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. La procura alle liti per la proposizione dell'appello deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata; a tal fine, il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte d'appello decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. »;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei nei casi di protezione speciale ».

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

1-ter) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« **2-bis. Avverso il decreto adottato ai sensi del comma 2 è ammesso reclamo alla corte d'appello; si applicano le disposizioni dell'articolo 35-bis, comma 4-bis** ».

2) *soppresso*

Articolo 18.

(*Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142*)

1. **Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) **all'articolo 6:**

1) **al comma 5:**

1.1) **il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, è corredato di motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare memorie o deduzioni personalmente o a mezzo di difensore. Il provvedimento è trasmesso, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla sua adozione, alla corte d'appello di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 »;**

1.2) **all'ultimo periodo, le parole: « al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea » sono sostituite**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 18.

dalle seguenti: « alla corte d'appello competente »;

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »;

3) al comma 8, le parole: « del tribunale in composizione monocratica » sono sostituite dalle seguenti: « della corte d'appello »;

b) all'articolo 14, comma 6, ultimo periodo, le parole: « il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea » sono sostituite dalle seguenti: « la corte d'appello ».

Articolo 18-bis.

Art. 18-bis.

(*Modifiche agli articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, le parole: « il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea » sono sostituite dalle seguenti: « la corte d'appello »;

b) all'articolo 14, comma 6:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , entro cinque

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 18-bis.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale »;

2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69 ».

Art. 18-ter.

Articolo 18-ter.

(Modifica all'articolo 4 della legge 21 febbraio 2024, n. 14)

1. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, dopo le parole: « in via esclusiva, » sono inserite le seguenti: « la corte d'appello, ».

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

Articolo 19.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni del capo IV si applicano **ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 35 e dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25**, decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 20.

Articolo 20.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 4 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 19.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni del capo IV si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 20.

(Disposizioni finanziarie)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 21.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

GARNERO SANTANCHÈ, *Ministro del turismo*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 20.

Art. 21.

€ 5,00